

Schema di disposizione

Art. X

(Cessione dell'impianto di stagionatura del Montasio in Comune di Codroipo)

- 1.** Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 16 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) con riferimento ai beni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 255 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910), l'Amministrazione regionale è autorizzata:

 - a)** a procedere alla cessione dell'impianto per la raccolta, stagionatura e commercializzazione formaggi con sede a Rivolto di Codroipo a favore della cooperativa affidataria della gestione;
 - b)** a riconoscere alla cooperativa affidataria un aiuto consistente nell'abbattimento del costo di acquisto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702, della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell'1 luglio 2014, n. L 193.
- 2.** L'aiuto di cui al **comma 1**, è determinato in misura pari al quaranta per cento dei seguenti costi ammissibili, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014:

 - a)** acquisizione di beni immobili, inclusi i terreni in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento;
 - b)** acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.
- 3.** Il costo di acquisto dei beni di cui al **comma 2, lettere a) e b)** corrisponde al valore di mercato quantificato dalla perizia di stima effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge regionale 15/2014. Il valore di mercato quantificato dalla perizia può essere maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (UE) 702/2014.
- 4.** Il capitale circolante non rientra tra i costi ammissibili, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 6 del regolamento (UE) 702/2014.
- 5.** L'aiuto di cui al **comma 1**, non può essere cumulato con altri aiuti pubblici concessi per i costi di cui al comma 2, lettere a) e b), come previsto dall'articolo 8 del regolamento (UE) 702/2014.
- 6.** Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, la cooperativa affidataria presenta, alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio, domanda di acquisto dei beni al netto dell'importo dell'aiuto di cui al **comma 2**, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014, dichiarando anche:

 - a)** di essere una PMI ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;
 - b)** di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi della definizione di impresa in difficoltà dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 702/2014;
 - c)** di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 702/2014;
 - d)** di non aver ricevuto altri aiuti pubblici per l'abbattimento dei costi di acquisto dei beni oggetto della cessione.
- 7.** La sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'aiuto di cui al **comma 6** è accertata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari che, a tal fine, si esprime con decreto del Direttore del Servizio competente entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione centrale competente in materia di patrimonio.
- 8.** Il pagamento dell'importo di acquisto avviene in un'unica soluzione.
- 9.** Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per tre anni dalla cessione, la destinazione dei beni immobili oggetto dell'aiuto di cui al **comma 1**; in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di operazioni societarie, il subentrante si impegna a rispettare l'obbligo per il periodo residuo. La violazione dell'obbligo comporta la rideterminazione dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati e il recupero della somma

non pagata dal beneficiario maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

10. La Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari provvede agli adempimenti di pubblicazione delle informazioni relative all'aiuto di cui al **comma 1**, come previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 702/2014. In particolare, la Regione si impegna a non riconoscere l'aiuto prima di aver ricevuto dalla Commissione europea il numero di identificazione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (UE) 702/2014.

11. Al comma 18 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2014, dopo le parole <<dell'aiuto di cui al comma 16>>, sono inserite le seguenti: << con riferimento ai beni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 255/2010 >>.

12. Le entrate derivanti dalla cessione dell'impianto per la raccolta, stagionatura e commercializzazione formaggi con sede a Rivolto di Codroipo, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 404 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021. (capitolo 1391)